

**STATUTO  
ASSOCIAZIONE CULTURALE GUSTI TUSCIA**

ALLEGATO “A”

**Art. 1 – Denominazione dell'Associazione**

E' costituita un'Associazione Culturale che assume la denominazione di “Associazione Culturale Gusti Tuscia”.

L'Associazione è un centro di promozione sociale e culturale a carattere volontario e democratico.

L'Associazione non persegue finalità di lucro.

L'attività dell'Associazione ed i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto, redatto in conformità alle prescrizioni del codice civile, della legge 460 del 18/11/1997 e della legge 383 del 07/12/ 2000.

**Art. 2 – Sede dell'Associazione**

L'Associazione ha sede in Torino.

**Art. 3 – Finalità dell'Associazione**

L'Associazione, che opera nell'ambito della Regione Piemonte, non ha fini di lucro.

In particolare, l'Associazione ha per scopo:

1. la tutela delle ricette culinarie attraverso la diffusione della cultura del gusto.
2. l'incremento della diffusione delle ricette tradizionali, attraverso l'accrescimento della conoscenza dell'arte culinaria tipica delle nostre regioni, da quella più moderna alla più antica tradizione.
3. La valorizzazione del patrimonio culturale di una delle forme di espressione artistica più antica, facendo conoscere i sapori della tradizione culinaria e le radici storiche delle ricette, il loro legame con la terra, la storia e la gente comune.

L'Associazione, per garantire il raggiungimento degli scopi sociali, potrà aderire ad associazioni di secondo livello i cui scopi sociali siano compatibili con gli scopi sociali dell'Associazione.

**Art. 4 – Attività dell'Associazione**

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

- a) promuovere e organizzare seminari, corsi di preparazione, ricerche, convegni, incontri, avvenimenti culturali, iniziative ed eventi promozionali, nell'ambito del settore culinario, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- b) pubblicazioni su periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la

- stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- c) promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori;
  - d) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione o tali da facilitare l'Associazione stessa al raggiungimento dei propri fini;
  - e) somministrare alimenti e bevande ai soci, iscritti, associati o partecipanti.
  - f) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività;

Al fine dello svolgimento delle predette attività, l'Associazione favorirà la promozione e la stipulazione di accordi, convenzioni, contratti con Enti territoriali, scolastici, istituzioni scientifiche e professionali, enti pubblici o privati, società, associazioni, cooperative, organismi collettivi ed individuali in genere che si riconoscano negli scopi associativi e potrà aderire agli stessi.

L'Associazione potrà inoltre:

- a) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui, con facoltà espressa di contrarre mutui fondiari con banche ed Istituti di Credito, dando garanzia ipotecaria sugli immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili e la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- c) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l'espletamento della propria attività;
- d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- e) svolgere ogni altra attività strumentale o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

## **Art. 5 - Patrimonio**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Quote associative;
- Contributi, erogazioni e lasciti diversi, sia di persone, sia di enti pubblici o privati;

- Proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
- Entrate derivanti da attività commerciali conseguite dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- Beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio disponibile dovrà essere destinato, soddisfatte tutte le obbligazioni passive, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Art. 6 - Soci**

Il numero dei soci è illimitato.

Può richiedere di diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono di diritto di voto in assemblea.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni temporanee e strumentalmente connesse a singole attività.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari:

Sono soci fondatori le persone che partecipano all'atto costitutivo e compongono il primo nucleo dei soci ordinari.

Sono soci ordinari le persone o gli enti che condividono in modo espresso gli scopi dell'Associazione e si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del rapporto associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall'assemblea dei soci.

Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte del Consiglio Direttivo per particolari meriti professionali, etici e/o perché abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera ed il sostegno morale ovvero economico alla costituzione ed allo sviluppo dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

### **Art. 7 - Ammissione dei soci**

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto ed il rispetto della civile convivenza.

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini Italiani o residenti sul territorio Italiano che condividano le motivazioni e gli scopi dell'Associazione stessa.

Per essere ammessi a socio è necessario:

- formulare richiesta scritta al consiglio Direttivo, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organismi sociali.

E' compito del consiglio direttivo di esprimersi, alla prima riunione utile, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda sia accettata, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato nel libro dei soci. A seguito dell'accettazione il socio diventa titolare di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### **Art. 8 – Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alle attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione.

Possono altresì partecipare alle attività del circolo i soci di associazioni e/o federazioni di secondo grado a cui l'Associazione Culturale Gusti Tuscia aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la stessa.

Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 148 del D.P.R. n°917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti al Circolo o alle Associazioni a cui

L'Associazione stessa aderisce, secondo le modalità previste nel presente statuto.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organismi sociali, nonché a mantenere una irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione

La quota sociale rappresenta un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione ai proventi.

La quota o contributo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è rivalutabile.

Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'associazione presentando per iscritto le dimissioni al Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni;
- espulsione o radiazione;

#### **Art. 9 – Espulsione del socio**

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere un'azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle delibere adottate dagli organismi sociali;
2. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
3. quando sia accertato che un socio si sia appropriato indebitamente di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento di sospensione, radiazione o espulsione è ammesso il ricorso entro 30 giorni, sul quale si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

La perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi di alcun titolo.

## **Art. 10 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci
2. Il Presidente
3. Il Consiglio direttivo

## **Art. 11 – L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione che abbiano versato la quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento della stessa.

L'Assemblea è convocata ordinariamente dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno. La convocazione avviene via e-mail ad ogni singolo associato all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal socio all'atto della sua iscrizione, nonché mediante affissione nella bacheca dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, gli orari di prima e seconda convocazione e la località dove essa si svolge. L'invio della convocazione a mezzo e-mail e la sua affissione nella bacheca avverranno almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dall'Art. 13 ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea straordinaria avrà luogo entro trenta giorni dalla data in cui ne viene fatta richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno reso necessaria la convocazione.

## **Art. 12 – L'Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che a sua volta nomina un segretario, che redigerà il verbale della riunione e, se necessario, gli eventuali scrutatori.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- discute ed approva il rendiconto annuale;
- approva gli indirizzi generali ed i programmi d'attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto nonché sull'approvazione e sulle modifiche degli eventuali regolamenti;

L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Le deliberazioni e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti, a disposizione dei soci per la consultazione.

### **Art.13 – L'Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle questioni che ne hanno reso necessaria la convocazione;
- delibera sulle modifiche allo statuto dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti secondo le modalità di cui all'art. 23 del presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio secondo le modalità di cui all'art. 22 del presente statuto.

### **Art. 14 – Eleggibilità ed incompatibilità**

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci di età non inferiore a diciotto anni.

Tutte le cariche sono onorarie ed hanno la durata di anni cinque.

Cariche ed incarichi sono riconfermabili.

### **Art. 15 – Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti eletti dall'Assemblea ordinaria degli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

A) *Il Presidente*, il quale ha la rappresentanza legale e la firma sociale per tutti gli atti, compresi la

stipula dei contratti, l'apertura dei conti correnti e di tutte le operazioni bancarie, è il responsabile di ogni attività, convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

*B) Il Segretario*, il quale cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.

I verbali del Consiglio Direttivo dovranno essere a disposizione dei soci.

Il Consiglio Direttivo può attribuire delle specifiche funzioni ai singoli Consiglieri per il conseguimento dei fini sociali dell'Associazione. E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri componenti fino ad un massimo di 1/3.

#### **Art. 16 – Funzionamento del Consiglio**

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza è presieduto dal Consigliere presente più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 30 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta 1/3 dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da inviare a tutti i Consiglieri ed eventualmente al Revisore dei Conti almeno sette giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può avere luogo, anche a mezzo telegramma, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

Per le delibere concernenti lo scioglimento e la modifica del presente statuto e dell'atto costitutivo di cui il presente costituisce allegato, sarà necessaria la presenza di tutti i membri costituenti il Consiglio direttivo ed il voto unanime degli stessi.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

La Carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio direttivo, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica, il tutto nei limiti indicati dall'art. 10, sesto comma del D.lgs n. 460/1997.

Il Consiglio resta in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio; i suoi membri possono essere riconfermati senza limitazioni di sorta.



### **Art. 17 – Poteri del Consiglio Direttivo**

Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione e per la gestione sia del patrimonio che delle entrate ordinarie e straordinarie.

In particolare, ed a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, il Consiglio direttivo:

1. redige i programmi di attività sociali previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
2. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. redige il rendiconto economico – finanziario;
4. compila i progetti per l'impegno dei residui di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
5. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
6. delibera circa l'ammissione dei soci;
7. delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
8. favorisce la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del consiglio Direttivo con parere meramente consultivo.

### **Art. 18 – Decadimento del consigliere o del Consiglio**

I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade.

La quota massima di sostituzioni è fissata in 1/3 dei componenti originari, dopo tale soglia il Direttivo decade. Il Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci indicando nuove elezioni entro 15 giorni.

### **Art. 19 – Il Presidente**

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente che dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Presidente è nominato per la prima volta in sede di atto costitutivo.

Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio direttivo e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- firma gli atti e quando occorre si adopera per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed alla tenuta dei rapporti con le autorità pubbliche;
- garantisce il buon andamento amministrativo dell'Associazione, cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e sovrintende ai rapporti interni tra gli organi dell'Associazione;
- esercita le deleghe a lui attribuite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente potrà rilasciare procure speciali anche a terzi per il compimento di singoli atti o di categorie di atti.

Il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione che deve essere convocato immediatamente dall'assunzione del provvedimento presidenziale.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano di età.

#### **Art. 20 – Il Segretario-tesoriere**

Qualora si renda necessario, verrà nominato dall'Assemblea, a maggioranza di voti, il Segretario-tesoriere. Egli redige il verbale delle riunioni e provvede al normale andamento dell'Associazione.

Il Segretario-tesoriere dirige l'amministrazione dell'Associazione, incaricandosi dell'esazione delle entrate e della tenuta dei libri contabili e sociali, compreso il libro soci.

#### **Art. 21 – Il Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei sindaci Revisori è un organismo di garanzia e di controllo.

Qualora si renda necessario per legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Revisori formato da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione, ma con comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa finanziaria dell'associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio ed all'Assemblea.

I Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

I Revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Le cariche di Consigliere e di Sindaco Revisore sono incompatibili tra di loro.

#### **Art. 22 – Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di

ogni anno.

Il bilancio preventivo dell'Associazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno.

Entrambe i documenti debbono essere sottoposti al Consiglio Direttivo ed all'eventuale esame del Revisore dei Conti con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto a quello fissato per l'approvazione, salvo rinuncia da parte del Revisore a detto termine.

Il Revisore dei conti esprime, con relazione scritta, il proprio parere.

Gli Organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato e successivamente modificato.

E' fatto espresso divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre fondazioni o associazioni senza scopo di lucro.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 23 – Scioglimento dell'Associazione e modifiche dello statuto**

Lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche dello statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria.

Per deliberare le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione occorre, in prima convocazione dell'assemblea straordinaria, la presenza di almeno due terzi degli aderenti, e la deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aderenti presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, e previa audizione dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione prevista da future leggi.

### **Art. 24 – Disciplina residuale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le norme del Codice Civile nonché le disposizioni di cui al D.lgs. n. 460/1997.